



Città metropolitana di Venezia

Decreto del Sindaco

N. 10 del 20-03-2026

Oggetto:

BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028, ANNUALITÀ 2026, 2027, 2028. APPROVAZIONE IN VIA D'URGENZA VARIAZIONE PROG. 001, AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, TUEL E DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE.

Richiamati

il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli:

- **147 quinquies** che norma il controllo sugli equilibri finanziari, prevedendo che tale controllo sia disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente e che sia svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione;
- **162** e seguenti che disciplinano il Documento Unico di Programmazione e il bilancio diprevisione;
- **166, commi:**
 - 1) nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;
 - 2) il fondo è utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti;
 - 2-bis) la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione;
 - 2-ter) nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;
 - 2-quater) nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo;
- **175, commi:**

1) secondo cui il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;

2) secondo cui le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5- quater;

8) che stabilisce che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- 193, commi:

1) gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma;

2) almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e, all'art. 11, comma 1, definisce i nuovi schemi di bilancio;

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 che al paragrafo 4.2, lettera g), annovera tra gli strumenti di programmazione degli Enti Locali lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo Stato di Attuazione dei Programmi e il controllo della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Venezia approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019 in particolare l'art. 10 comma 2 che dispone che: “sono di competenza del Consiglio le variazioni fra stanziamenti di titoli e tipologie relativamente alle entrate e fra gli stanziamenti di missioni, programmi e titoli relativamente alle uscite. Tali variazioni, se urgenti, possono essere adottate dal Sindaco ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL, con ratifica del Consiglio entro il termine di 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;

la nuova macrostruttura dell'ente, con relative funzioni, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27 dicembre 2023;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29 dicembre 2023 con cui è stato attribuito al Dott. Romano Armellin l'incarico dirigenziale relativo all'Area Economico Finanziaria;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 19 dicembre 2025, con la quale è stato

approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2026 – 2028;

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 32 del 19 dicembre 2025, con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 4 del 2 febbraio 2026 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 e del Piano Esecutivo di Gestione - Parte Finanziaria – 2026-2028”;

visti

il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 13/01/2026 avente per oggetto VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028, ANNUALITA' 2026 - PROGR. 001;

il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 27/02/2026 avente per oggetto "MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165;

viste le richieste di variazione al bilancio 2026/2028 pervenute dalle rispettive Aree di competenza e ritenuto di finanziare le stesse come esposto e riepilogato nel prospetto allegato A) parte integrante del presente atto;

considerato che

la gestione di competenza relativa alla parte corrente e alla parte in conto capitale del bilancio presenta una situazione di equilibrio, come risulta dal prospetto allegato al presente atto denominato “Equilibri di bilancio competenza” (allegato B);

la gestione degli incassi e dei pagamenti è finalizzata a garantire un'adeguata liquidità volta ad evitare l'utilizzo di anticipazioni di cassa e all'esigenza di dar corso in modo tempestivo ai pagamenti, come risulta dal prospetto allegato “Quadro generale riassuntivo” (allegato C);

visti i seguenti pareri allegati al presente provvedimento

il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera "d" del T.U.E.L.;

considerato, infine, che il presente provvedimento riveste carattere d'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stante la necessità di intervenire al fine di attivare le procedure di affidamento;

DECRETA

di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028, annualità 2026-2027-2028, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nel prospetto (allegato A), parte integrante del presente atto;

di prendere atto:

- che secondo quanto disposto dall'art. 193, comma 1, del D.lgs. 267/2000, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio è stato rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, con

particolare riferimento agli equilibri di competenza finanziaria, dei residui e di cassa;
- delle risultanze degli allegati: Prospetto aggiornato alle previsioni assestate relativo agli equilibri di competenza” (allegato B), Quadro generale riassuntivo (allegato C);
di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio metropolitano così come previsto dall'art. 10 del regolamento di contabilità dell'Ente;
con la suddetta delibera di ratifica verranno aggiornati il programma triennale dei lavori e il programma triennale degli acquisti beni, servizi e forniture 2026-2028.

Il Sindaco metropolitano

BRUGNARO LUIGI